

## PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI LA CASSA E IL COMUNE DI GIVOLETTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE, EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 E ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

L'anno 2017, il giorno ventuno del mese di marzo, tra i Signori:

BONITO dott.ssa Michelina, in qualità di Segretario Comunale del Comune di GIVOLETTO, la quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 08.02.2017;

FERRO BOSONE Dott. Maurizio, nella sua qualità di Segretario Comunale del Comune di LA CASSA, il quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusta deliberazione G.C. n. 27 in data 16.02.2017;

### PREMESSO

- che il Comune di LA CASSA si trova nella urgente necessità di destinare, al proprio servizio demografico, altro personale, in funzione di supporto al dipendente ad esso assegnato nell'intento di assicurare l'adempimento solerte di compiti di istituto e di programmare, in tale settore, scelte di più ampio respiro;
- che a tal fine il suddetto comune ha fatto richiesta al comune di GIVOLETTO di poter utilizzare, in posizione di quasi-comando, una propria dipendente assegnata al servizio demografico ed esperta in materia, per 4 ore settimanali, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per il periodo decorrente dalla data della stipula e fino al 30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie interessate;
- che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 sopraccitata prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed Unioni di Comuni

possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

- che con le deliberazioni citate in preambolo si è approvato il presente protocollo d'intesa per l'assegnazione in posizione di "quasi-comando" a tempo parziale della dipendente del comune di Givoletto, Dott.ssa CAMPO Margherita, inquadrata nella cat. C2 del vigente C.C.N.L. con il profilo di istruttore amministrativo;

- che in materia si è pronunciata, tra l'altro, la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, che, con deliberazione 17/2008 dell'8 maggio 2008, ha ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

- che, alla luce della normativa richiamata e del parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, risulta possibile conferire l'incarico di prestazioni lavorative in posizione di comando a tempo parziale, a dipendenti di altra pubblica amministrazione a tempo pieno e in aggiunta al normale orario d'obbligo, previo assenso dell'ente di appartenenza;

- che il Comune di Givoletto, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del Comune di La Cassa, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità della dipendente interessata, ritiene potersi acconsentire all'assegnazione richiesta;

Tutto ciò premesso, i comuni di La Cassa e Givoletto, come sopra rappresentati  
CONCORDANO

quanto segue:

1) Il Comune di Givoletto autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione, in posizione di quasi-comando, al Comune di La Cassa della dipendente a tempo pieno, Dott.ssa Campo Margherita, assegnata al servizio

demografico di tale Ente, in categoria C2, con profilo di istruttore amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.

2) Il tempo parziale massimo di assegnazione in comando è di ore quattro settimanali, da concordare congiuntamente tra i due enti, in modo da consentirne il migliore utilizzo e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici. L'utilizzazione della dipendente avverrà secondo un calendario fissato di comune accordo tra le Amministrazioni stipulanti e suscettibile di modifica in caso di esigenze dell' Ente di appartenenza.

3) Il presente accordo decorre dalla data della relativa stipula e sarà valido fino al 30 giugno 2017.

4) Il Comune di La Cassa si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto, alla dipendente incaricata, della quota di oneri retributivi, contributivi e accessori alla stessa dovuti per le prestazioni rese, calcolati in misura proporzionale al tempo assegnato e in base al CCNL vigente, per la categoria di inquadramento, tenuto conto che le prestazioni eccedono le 36 ore settimanali.

5) Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di La Cassa e la Dott.ssa Campo Margherita, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell'8 maggio 2008.

6) I responsabili dei servizi interessati, ed aventi figura di datore di lavoro per il personale assegnato, avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e le ferie. L'articolazione dell'orario di servizio presso il comune di La Cassa dovrà conciliarsi con le necessità primarie dell'ente di appartenenza senza pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla citata dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del servizio di appartenenza, restando salva la facoltà del Comune di Givoletto, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi

al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione sottesa al presente protocollo.

7) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art.14 CCNL

22.1.2004 citato.

Comune di Givoletto

Comune di La Cassa